

# ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

**GABINETTO DEL MINISTRO  
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI  
VIA NOMENTANA, 2 - 00161 ROMA**

Sito internet: [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it) – email: [osservat.sindacale@mit.gov.it](mailto:osservat.sindacale@mit.gov.it)



a/to: **ORSA – ORSA FERROVIE**

data/date: **11 dicembre 2014**

mail.: [sg.orsa@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsa@sindacatoorsa.it) –  
[sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it)

fax: **0644104333**

n° pagine inclusa la copertina/  
n° pages including this cover: **08**

da/from:

fax: **06/44234159**

note/notes:

In caso di non corretta ricezione, pregasi telefonare al n° 06/44122124 – 4141- 4115  
In the event of an illegible or incomplete reception, please contact telephone



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*  
GABINETTO DEL MINISTRO

M\_INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
OCS  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0049243-10/12/2014-USCITA

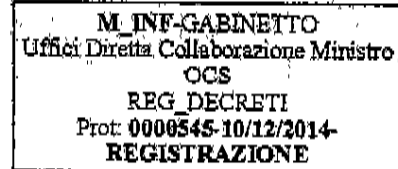
Segreteria Nazionale

ORSA

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta Organizzazione l'allegata ordinanza ministeriale n. 181 T.

d'ordine del Sig. Ministro  
IL CAPO DI GABINETTO  
Avv. Giacomo AIELLO

Ordinanza n. 181 T

*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO la nota dell' 11 novembre 2014, con la quale il Coordinamento Autorganizzato Trasporti ( di seguito CAT), ha proclamato uno sciopero del personale dipendente dalle imprese ferroviarie delle Società Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A. ( esclusa la Divisione Cargo ), R.F.I. S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Trenord S.r.l., di 24 ore – dalle ore 21.00 del 13 dicembre 2014 alle ore 21.00 del 14 dicembre 2014;

VISTA la missiva del 19 novembre 2014, con la quale le Segreterie generali delle Confederazioni sindacali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati per l'intera giornata del 12 dicembre 2014;

VISTA la nota del 20 novembre 2014, con la quale la Segreteria nazionale FILT-CGIL ha comunicato la propria adesione al predetto sciopero generale, pubblicando per il comparto del trasporto pubblico le seguenti modalità di effettuazione:

- trasporto aereo e attività aeroportuali: 8 ore - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 12 dicembre 2014;
- trasporto ferroviario: 8 ore - dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2014 per il personale addetto alla circolazione e attività ferroviarie, ed intero turno ovvero 8 ore della prestazione lavorativa del 12 dicembre 2014 per gli addetti agli impianti fissi ed uffici;
- trasporto pubblico locale: 8 ore nel rispetto delle fasce protette localmente definite, che saranno comunicate dalle strutture territoriali;
- trasporto marittimo: intero turno per il personale amministrativo mentre, per il personale viaggiante in servizio su collegamenti con le isole maggiori, "ritardo di 8 ore alla partenza della nave del 12 dicembre 2014";
- ANAS: 8 ore della prestazione di lavoro ovvero intero turno di lavoro per tutto il personale, a partire dalle ore 22.00 dell' 11 dicembre 2014 alle ore 22.00 del 12 dicembre 2014 per il personale turnista h24;
- circolazione e sicurezza stradale: 8 ore della prestazione lavorativa con modalità decise a livello locale per il personale turnista;
- trasporto merci e logistica: 8 ore della prestazione lavorativa con modalità decise a livello locale per il personale turnista;

VISTA la missiva del 20 novembre 2014, con la quale la Segreteria nazionale dell'Organizzazione UILTRASPORTI ha comunicato la propria adesione al predetto sciopero generale, pubblicando per il comparto del trasporto pubblico le seguenti modalità di effettuazione:

- trasporto aereo e attività aeroportuali: 8 ore - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 12 dicembre 2014;
- trasporto ferroviario: 8 ore - dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2014 per il personale addetto alla circolazione e attività ferroviarie, ed intero turno ovvero 8 ore della prestazione lavorativa del 12 dicembre 2014 per gli addetti agli impianti fissi ed uffici;

Ordinanza n. 181 T

*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- trasporto pubblico locale: 8 ore nel rispetto delle fasce protette localmente definite, che saranno comunicate dalle strutture territoriali;
- trasporto marittimo: intero turno per il personale amministrativo mentre, per il personale viaggiante in servizio su collegamenti con le isole maggiori, "ritardo di 8 ore alla partenza della nave del 12 dicembre 2014";
- ANAS: 8 ore della prestazione di lavoro ovvero intero turno di lavoro per tutto il personale, a partire dalle ore 22.00 dell'11 dicembre 2014 alle ore 22.00 del 12 dicembre 2014 per il personale turnista h24;
- circolazione e sicurezza stradale: 8 ore della prestazione lavorativa con modalità decise a livello locale per il personale turnista;
- trasporto merci e logistica: 8 ore della prestazione lavorativa con modalità decise a livello locale per il personale turnista;

VISTA la nota del 20 novembre 2014, con la quale la Segreteria generale della Confederazione sindacale UGL ha proclamato uno sciopero generale di 8 ore riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati per il giorno 12 dicembre 2014;

VISTA la missiva del 1° dicembre 2014, con la quale la Segreteria nazionale dell'Organizzazione UGL TRASPORTI Attività Ferroviarie ha comunicato la propria adesione al predetto sciopero generale, comunicando per il comparto di competenza le seguenti modalità di effettuazione:

- 8 ore - dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2014 per il personale addetto alla circolazione e attività ferroviarie, ed intero turno ovvero 8 ore della prestazione lavorativa del 12 dicembre 2014 per gli addetti agli impianti fissi ed uffici;

VISTA la nota del 28 novembre 2014, con la quale la Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale ORSA ha proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata del 12 dicembre 2014;

VISTA la nota del 2 dicembre 2014, con la quale la Segreteria generale dell'Organizzazione ORSA Ferrovie ha proclamato un'azione di sciopero dei lavoratori dipendenti, tra l'altro, delle Società del Gruppo FSI, Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Trenord S.r.l., della durata di 8 ore - dalle ore 9.01 alle ore 16.59 - per il giorno 12 dicembre 2014;

PREMESSO che l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delinea la nozione di servizio pubblico essenziale, affiancandone un'elencazione esemplificativa che, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, consta dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

PREMESSO che il successivo art. 8 della richiamata legge legittima l'esercizio del potere di precettazione nell'ipotesi di fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti

Ordinanza n. 181 T

*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1, cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici;

PRESO ATTO che la Commissione di Garanzia, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale del fenomeno, ha formulato in tema di sciopero generale incidente sui servizi pubblici essenziali una serie di atti interpretativi e di indirizzo, tra cui la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003;

CONSIDERATO che i potenziali effetti paralizzanti l'intero comparto del trasporto pubblico, propri di uno sciopero generale, contribuiscono quanto mai a rendere problematica, in sede di valutazione del *periculum*, la definizione della linea di demarcazione tra il sistematico disagio ed il grave pregiudizio;

CONSIDERATO, in linea di principio, che, in presenza di una condotta già compiutamente definita da un'apposita disciplina, il rigoroso rispetto di quest'ultima porta ad invocare il pregiudizio grave nella sola ipotesi in cui la compromissione del servizio risulti tale da minacciare irrimediabilmente quel contenuto essenziale dei diritti della persona di cui fa menzione l'art. 1, della l. 146/90 e s.m.i.;

VISTO che la Commissione di Garanzia, con indicazioni immediate prott. n. 17967/GEN, 17968/GEN datate 24 novembre 2014, prot. 19235/GEN datato 5 dicembre 2014, con riferimento agli scioperi generali programmati per il giorno 12 dicembre 2014 dalle Organizzazioni sindacali CGIL, UIL, UGL, ORSA, ha indicato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, il mancato rispetto delle regole in materia di rarefazione, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, con riferimento, tra l'altro, allo sciopero del personale dipendente dalle imprese ferroviarie delle Società Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A. (esclusa la Divisione Cargo), R.F.I. S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Trenord S.r.l., di 24 ore – dalle ore 21.00 del 13 dicembre 2014 alle ore 21.00 del 14 dicembre 2014, proclamato con nota dell' 11 novembre 2014 dall'Associazione CAT;

PRESO ATTO che le suddette Organizzazioni sindacali non hanno fornito utile riscontro all'invito formulato dal Garante, inoltrando peraltro anche alla scrivente Autorità le norme tecniche attuative degli scioperi in trattazione con precipuo riferimento al settore del trasporto ferroviario;

CONSIDERATA la specificità di un sistema di offerta del servizio di trasporto ferroviario in cui, quanto al godimento del diritto della persona costituzionalmente tutelato alla libera circolazione, risultano essenziali le mansioni del Personale dipendente Trenitalia di Macchina, di Bordo e di Manovra, e del personale dipendente del Gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria RFI addetto ai sistemi di controllo e comando centralizzato del traffico, nonché ai sistemi impiegati per le funzioni di base della circolazione e legati al segnalamento ferroviario, al punto da determinare, in caso di sospensione, effetti gravissimi sulla circolazione dei mezzi rotabili e sulla funzionalità delle linee sull'intero territorio nazionale;

Ordinanza n. 181 T*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la rete ferroviaria, quale struttura di sostegno del sistema di trasporto pubblico extraurbano regionale, compone un'efficace asse di collegamento tra i più estesi insediamenti urbani ed alcuni centri minori, mentre il trasporto pubblico su gomma rappresenta in tale contesto un flessibile strumento di collegamento con quelle realtà locali sprovviste di ferrovia;

CONSIDERATO che gran parte della domanda di trasporto pubblico locale è intercettata dal vettore ferroviario, impiegato precipuamente da studenti e lavoratori pendolari o comunque utenti privi di mezzo privato ed obbligati ad effettuare i loro spostamenti verso e nell'ambito dei principali centri attrattori di mobilità, sia con i mezzi extraurbani che con quelli urbani, realizzando così uno *spostamento multi-modale*;

CONSIDERATO quindi che la crescente mobilità tra numerose città e le rispettive aree metropolitane conferisce una rilevanza centrale ad un sistema di trasporto intermodale variamente strutturato sul territorio nazionale, caratterizzato tra l'altro da quei servizi su rotaia che ad oggi non solo costituiscono una modalità di spostamento verso i nodi di interscambio tra la rete suburbana ed urbana, ma rappresentano un sistema di trasporto attualmente incomparabile in termini di velocità commerciale rispetto al trasporto pubblico extraurbano su gomma, e che va perfettamente ad inserirsi con apposite linee nei nuclei centrali cittadini, a completamento dell'offerta propria delle aziende di trasporto pubblico locale urbano;

CONSIDERATA pertanto l'eccezionalità di un contesto contrassegnato, tra l'altro, da una reiterata astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente dalle Società del Gruppo FSI, Nuovo Trasporto Viaggiatori, Trenord, (dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2014, e dalle ore 21.00 del 13 dicembre 2014 alle ore 21.00 del 14 dicembre 2014), dal riconosciuto grado di dannosità tale da generare, in un ristrettissimo arco temporale, caratterizzato da una progressiva intensificazione del movimento turistico composto da scaglioni di cittadini in partenza per il weekend e dalla mobilità di tipo pendolare di lavoratori e studenti propria delle giornate feriali, un gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

VALUTATO di conseguenza il reale rischio di accentuare un profondo stato di esasperazione da parte dei cittadini utenti del trasporto pubblico ferroviario, prevedibilmente in vana attesa presso i luoghi di accesso al servizio ancorché privi nel predetto frangente di circostanziate informazioni, con l'aggravante dell'assenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio nella giornata di domenica 14 dicembre 2014;

VALUTATA la necessità di assicurare per il giorno 12 dicembre p.v. l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei cittadini utenti del servizio pubblico di trasporto ferroviario;

VISTO che la Commissione di Garanzia, con delibera prot. n. 19431/GEN del 9 dicembre 2014, pervenuta il 10 dicembre 2014 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento

Ordinanza n. 181 T*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

agli scioperi generali riguardanti le categorie pubbliche e private e proclamati, per il giorno 12 dicembre 2014, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali CGIL, UIL, UGL, ORSA, ha segnalato alla scrivente Autorità, ai sensi dell'art. 8, co. 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che, per i cittadini utenti del servizio pubblico del trasporto ferroviario, dagli scioperi *de quibus* discende il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, che rende opportuna l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 8, co. 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTA la nota n. 49228 del 10 dicembre 2014, con la quale, a seguito della segnalazione formulata dalla Commissione di Garanzia, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rivolto alle Organizzazioni Sindacali interessate formale invito ad escludere il settore ferroviario così come prospettato dalla medesima Commissione;

TENUTO CONTO che le Organizzazioni Sindacali interessate non hanno aderito all'invito formulato dalla Commissione;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per la giornata del 12 dicembre p.v.;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze negative in ordine al funzionamento dei servizi interessati;

In attuazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

**ORDINA**

1. Limitatamente al personale addetto al settore del trasporto ferroviario delle Aziende di cui al successivo punto 3), sono differiti ad altra data i seguenti scioperi:

- sciopero generale riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati per l'intera giornata del 12 dicembre 2014, proclamato in data 19 novembre 2014 dalle Segreterie generali delle Confederazioni sindacali CGIL e UIL;
- sciopero generale di 8 ore riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati per il giorno 12 dicembre 2014, proclamato in data 20 novembre 2014 dalla Segreteria generale della Confederazione sindacale UGL;
- sciopero generale per l'intera giornata del 12 dicembre 2014, proclamato con nota del 28 novembre 2014 dalla Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale ORSA, dettagliato con nota del 2 dicembre 2014 dalla Segreteria generale dell'Organizzazione ORSA Ferrovie con uno sciopero dei lavoratori dipendenti, tra l'altro, delle Società del Gruppo FSI, Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Trenord S.r.l., per il giorno 12 dicembre 2014.

Ordinanza n. 181 T

*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1), ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
  - delle Segreterie generali delle Confederazioni sindacali CGIL, UIL, UGL, nonché delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali ORSA, FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI Attività Ferroviarie, ORSA Ferrovie;
  - del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché delle Società Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
7. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato le disposizioni di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Roma, 10 DIC. 2014